

La soglia per l'utilizzo del denaro contante nei pagamenti è fissato dal *primo gennaio 2016* a **2.999 euro** (**art.49 comma 1 Dlgs.231/07** modificato dal **primo luglio 2020** vedasi nostre precedenti comunicazioni). Tale limite si considera superato anche quando il pagamento è eseguito con più versamenti inferiori alla soglia (attuale) di 3mila euro, che *appaiono artificiosamente frazionati anche se riconducibili alla medesima operazione*.

Per *frazionata* s'intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, d'importo superiore a **2.999,99 euro**, realizzata con più operazioni , singolarmente inferiori al limite fissato, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo. Comunque, è anche possibile svolgere operazioni frazionate di importo inferiore alla soglia qualora questo sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. In questo caso, con un esplicito accordo tra i contraenti, l'operazione è valida.

Ricordiamo che, nella circostanza in esame, il *pagamento in contanti*, (avvenuto nel **2019**) *non incide sulla detraibilità delle spese*. Però, da questo anno d'imposta **2020**, *le detrazioni del 19% per spese mediche possono essere utilizzate solo con pagamenti effettuati tramite bonifico, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o con altri sistemi tracciabili*. Si possono, invece, detrarre le spese sostenute pagando in contanti in caso di *medicinali compresi i ticket, dispositivi medici, le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche, private purché accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale*.